

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 22/04/2015

n. 8237

Classificazioni: Lavoro autonomo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI	Guido	-	Presidente	-
Dott. DE RENZIS	Alessandro	-	Consigliere	-
Dott. NAPOLETANO	Giuseppe	-	Consigliere	-
Dott. MAISANO	Giulio	-	rel. Consigliere	-
Dott. BALESTRIERI	Federico	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27300-2011 proposto da:

SIXTY S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI LUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati PARENTI ETTORE, CAVACIUTI GIOVANNA, giusta procura speciale notarile in atti;

- ricorrente -

contro

C.A. C.F. (OMISSIS);

- intimato -

Nonchè da:

C.A. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPEZIALE VALERIO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro

SIXTY S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato LUIGI SPAZIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati ETTORE PARENTI, GIOVANNA CAVACIUTI, giusta procura speciale notarile depositata nel ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 798/2011 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 07/09/2011 R.G.N. 1545/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato PARENTI ETTORE;

udito l'Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 settembre 2011 la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 23 ottobre 2010, ha dichiarato nullo il patto di prova stipulato fra la Sixty s.p.a. e C.A. in data 1 settembre 2005 ed illegittimo il conseguente licenziamento intimato al C. in data 15 dicembre 2005, con le relative conseguenze reintegratorie e risarcitorie. La Corte aquilana ha ritenuto tale nullità riscontrando la sussistenza della frode alla legge, avendo il lavoratore già lavorato alle dipendenze della stessa società in precedenza, sia pure con diversa ragione sociale, e

considerando l'inesistenza della causa del patto di prova, perchè il datore di lavoro era pienamente a conoscenza delle attitudini lavorative del lavoratore che lavorava per la ditta appaltatrice Fashion s.a.s. che operava negli stessi locali della Sixty. La Corte territoriale ha ritenuto assorbito il motivo di gravame del lavoratore relativo alla nullità del patto di prova per l'omessa specificazione delle mansioni oggetto della prova stessa.

La Sixty s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi.

Il C. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

La Sixty s.p.a. resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario. Il C. ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2096 e 1418 cod. civ., anche in riferimento all'art. 2697 cod. civ. e art. 437 cod. proc. civ.;

omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare si censura la parte della sentenza in cui si afferma la nullità del patto di prova per avere il datore di lavoro già conosciuto in precedenza il lavoratore in prova, considerati, sia la diversità dei soggetti giuridici considerati in qualità di datori di lavoro, sia il lasso di tempo intercorrente tra i rapporti di lavoro considerati.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2096 e 1418 cod. civ., anche con riferimento agli artt. 2096 e 2727 cod. civ.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento all'affermazione secondo cui la Sixty già conosceva le qualità del lavoratore stante lo stretto rapporto con la società Fashion alle cui dipendenze lavorava il C.; la ricorrente deduceva che tale affermazione contrasterebbe con le risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa ex art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe tratto elementi sulla verificata capacità del lavoratore da elementi istruttori non correttamente valutati relativi all'intercorso rapporto della Sixty con la società appaltatrice Fashion presso cui lavorava in precedenza il C..

Il primo e secondo motivo da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione riferendosi al medesimo accertamento, sono infondati nella parte in cui deducono la validità del contratto di prova, dal momento che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità secondo cui la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.

E', peraltro, ammissibile il patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti, purchè risponda alle suddette finalità, potendo intervenire nel tempo molteplici fattori, attinenti non solo alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute, (cfr. al riguardo Cass., 29 luglio 2005 n. 15960 in una fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il

ricorso proposto dalla datrice di lavoro, confermando la decisione del giudice di merito che, sulla scorta dei richiamati principi, aveva evidenziato l'identità delle mansioni svolte dalla lavoratrice nell'ambito dei due rapporti di lavoro - autonomo il primo e subordinato il secondo - succeduta nel tempo, concludendo per la mancanza di causa del patto di prova, e quindi per la sua nullità, non essendo ravvisabile la necessità di verificare le qualità professionali e la personalità complessiva della lavoratrice stessa, in quanto già accertate dal datore di lavoro;

più di recente, nello stesso senso Cass. 22 giugno 2012 n. 10440).

Nè può affermarsi, in contrario, un non corretto esame delle risultanze istruttorie dal momento che le censure in esame non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità perchè esse finiscono per tradursi in una rivisitazione di dette risultanze non consentita in questa sede, in presenza di una motivazione logica e congrua che sfugge ad ogni censura di legittimità.

Il terzo motivo del ricorso denuncia una non corretta lettura delle risultanze probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, e pertanto deve ritenersi inammissibile, anche perchè non è stato indicato dal ricorrente principale il punto decisivo per la controversia in relazione al quale si è concretizzato il vizio denunciato (cfh, al riguardo, tra le altre da ultimo Cass. 4 marzo 2014, n. 4980).

Il rigetto del ricorso principale porta, infine, all'assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale;

Dichiara assorbito il ricorso incidentale;

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015

Note


www.iusexplorer.it - 18.05.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156